

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Attività Produttive Imprese e Cultura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 30 comma1, lettera a) dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

- DELIBERA

- di presentare al Consiglio - Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale concernente “Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi” unitamente al testo della legge e alla relazione Illustrativa (Allegato A) , alla relazione tecnico-finanziaria (Allegato B);
- di chiedere la dichiarazione d’urgenza di cui all’art. 88 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio – Assemblea legislativa regionale delle Marche

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

DGR n. 366 del 29/03/2021 recante “Linee di indirizzo per il supporto giuridico nella predisposizione delle proposte di legge e di regolamento regionali e per la consulenza su questioni o atti amministrativi di carattere generale. Modifiche al regolamento interno della Giunta regionale di cui alla D.G.R. 1415/2005. Revoca della D.G.R. 100/2018”.

DGR n. 1698 dell’11/11/2024 recante “Approvazione del Regolamento interno della Giunta”.

Motivazione

L’intervento normativo è volto alla promozione, allo sviluppo e alla riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse.

L’obiettivo principale è favorire il recupero e la valorizzazione delle aree urbane e commerciali, rafforzando l’identità locale attraverso interventi mirati che integrano attività economiche con spazi pubblici, sostenendo le produzioni tipiche e le attività che concorrono alla conservazione delle tradizioni e delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi.

Le azioni previste intendono garantire una crescita armonica e sostenibile, tutelando la concorrenza, promuovendo la qualità delle attività commerciali e artigianali, e incentivando forme di semplificazione amministrativa, agevolazione tributaria e sostegno finanziario.

Particolare attenzione è dedicata alle aree a rischio di degrado o desertificazione commerciale, attraverso strumenti di promozione di servizi di prossimità e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali del territorio.

La legge si pone inoltre in complementarietà con i principali strumenti e programmi regionali già vigenti, rafforzando la coerenza delle politiche di riqualificazione territoriale. In tal modo, si mira a promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale della regione, favorendo la qualità della vita e il benessere delle comunità locali.

La proposta di legge intende evitare interventi di modifica settoriali o di adeguamento, atti a creare stratificazioni di fonti normative mediante rinvii a interventi legislativi frammentari. Pertanto, uniformando le azioni correttive in un unico intervento, si procede alla predisposizione di una legge trasversale in coerenza e complementarietà con gli strumenti e i programmi disciplinati dalle altre disposizioni regionali vigenti in materia di riqualificazione e valorizzazione del territorio regionale e delle sue caratteristiche identitarie, culturali e dei prodotti tipici della tradizione.

Le proposte di modifiche normative in esame derivano anche da un confronto con gli stakeholder su segnalazione delle strutture regionali.

Il testo della proposta è stato sottoposto al vaglio del Comitato tecnico per la legislazione di cui



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

all'articolo 26 della legge regionale 18/2021, che ha esaminato il testo in bozza nella riunione dell'11 giugno 2026 e ha fornito considerazioni sul testo pervenuto per la conferenza con e-mail del 18 giugno 2026 (assunte al protocollo nn. 0855669, 0855693 e 0857766 del 19/06/2026).

Si è ritenuto di attivare la procedura d'urgenza stante la necessità di adottare nel più breve tempo possibile le disposizioni attuative per dare direttive coordinate agli enti locali in relazione agli interventi di valorizzazione.

Su richiesta urgente del direttore del Dipartimento Sviluppo economico, nota ID 41259251 del 17 giugno 2026, è stata convocata dal Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa, con nota ID 41266336, la conferenza dei servizi di cui alla DGR n.366/2021, il cui esito è riportato nel verbale nota ID n. 41288402 del 19/06/2026 di trasmissione dell'articolato.

La proposta di legge per la quale si chiede la presentazione al Consiglio – Assemblea legislativa regionale è costituita dall'Allegato A con l'articolato del testo di legge e la relazione illustrativa di accompagnamento e dall'Allegato B con la Relazione tecnico-finanziaria.

Le schede AIR ed ATN non sono allegate alla presente proposta secondo quanto previsto dalla DGR n.366 del 29/03/2021 in ragione della succitata urgenza

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Daniela Tisi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore
Stefania Bussoletti

Documento informatico firmato digitalmente

FIRMATARI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



**Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale
“Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi
del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono
alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi”.**

Gentili Consiglieri,

La proposta di legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali di rigenerazione urbana, valorizzazione e tutela delle identità territoriali e sostegno al commercio di prossimità, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale e di omologazione dell'offerta, promuovendo uno sviluppo equilibrato tra dimensioni economiche, sociali e culturali.

La proposta di legge si configura come uno strumento organico volto ad integrare politiche commerciali e rigenerazione urbana; rafforzare il commercio di prossimità; valorizzare e tutelare le identità territoriali e le produzioni locali; sostenere la qualità urbana e la coesione sociale.

Il modello delineato affida un ruolo centrale ai Comuni, prevedendo strumenti flessibili e coerenti con i principi europei di concorrenza, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del patrimonio economico e culturale regionale.

L'intervento normativo è volto alla promozione, allo sviluppo e alla riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse della cucina regionale e delle produzioni locali nel rispetto della normativa vigente.

La tutela e la promozione della cucina regionale e delle produzioni tipiche locali vengono considerate non soltanto quali elementi di interesse economico e commerciale, ma anche quali fattori identitari e culturali che contribuiscono alla riconoscibilità dei territori e alla diffusione dei valori di qualità, autenticità e tradizione che contraddistinguono il Made in Italy. In tale prospettiva, la cucina regionale rappresenta una leva strategica per la valorizzazione integrata del patrimonio territoriale, culturale e produttivo della Regione, rafforzandone l'attrattività turistica e la competitività nel contesto nazionale e internazionale.

Tale funzione assume un valore ancora più significativo in relazione al riconoscimento UNESCO della cucina italiana quale patrimonio culturale immateriale di rilevanza universale e simbolo identitario del Paese, espressione della ricchezza e della diversità delle tradizioni gastronomiche regionali che trovano nelle Marche una peculiare e qualificata rappresentazione.

Le azioni previste intendono garantire una crescita armonica e sostenibile, tutelando la concorrenza, promuovendo la qualità delle attività commerciali e artigianali, e incentivando forme di semplificazione amministrativa, agevolazione tributaria e sostegno finanziario. Particolare attenzione è dedicata alle aree a rischio di degrado o desertificazione commerciale, attraverso strumenti di promozione di servizi di prossimità e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali del territorio.

La legge si pone inoltre in complementarietà con i principali strumenti e programmi regionali già vigenti, rafforzando la coerenza delle politiche di riqualificazione territoriale. In tal modo, si mira a promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale della regione, favorendo la qualità della vita e il benessere delle comunità locali.

L'attuazione della legge avviene nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di aiuti di Stato e di tutela dei beni culturali, assicurando un approccio integrato e responsabile alla valorizzazione del patrimonio regionale.

La proposta di legge intende evitare interventi di modifica settoriali o di adeguamento, atti a creare stratificazioni di fonti normative mediante rinvii a interventi legislativi frammentari.

Pertanto, uniformando le azioni correttive in un unico intervento, si procede alla predisposizione di una legge trasversale in coerenza e complementarietà con gli strumenti e i programmi disciplinati dalle altre disposizioni regionali vigenti in materia di riqualificazione e valorizzazione del territorio regionale e delle sue caratteristiche identitarie, culturali e dei prodotti tipici della tradizione, quali, in particolare:

- a) la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari);
- b) la legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti di origine regionale);
- c) la legge regionale 4 aprile 2011 n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici);
- d) la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche);
- e) la legge regionale 2 agosto 2021 n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), in particolare il Capo III;
- f) la legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile);
- g) la legge regionale 6 novembre 2023 n. 17 (Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.);
- h) la legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23 (Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita);
- i) la legge regionale 27 marzo 2024 n. 6 (Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana).

Le proposte di modifiche normative in esame derivano anche da un confronto con gli stakeholder su segnalazione delle strutture regionali.

La proposta si compone di 10 articoli:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

L'articolo definisce l'ambito di intervento della legge, individuato nella valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse, attraverso un approccio integrato che tiene conto delle componenti economiche, ambientali e culturali.

In particolare, si evidenziano le seguenti direttrici:

- promozione di politiche integrate tra commercio, urbanistica, mobilità e ambiente;
- sostegno alle attività economiche che contribuiscono alla conservazione dell'identità dei luoghi;
- contrasto alla desertificazione commerciale e alla perdita di qualità dell'offerta;
- valorizzazione delle filiere locali e delle produzioni tipiche, anche in chiave turistico-culturale;
- sviluppo di interventi di rigenerazione urbana, con attenzione al riuso del patrimonio edilizio esistente;
- tutela dei mercati storici e delle attività tradizionali.

L'articolo stabilisce inoltre il rispetto dei principi europei e nazionali in materia di concorrenza, libertà economiche e non discriminazione, garantendo la compatibilità delle disposizioni con il quadro normativo vigente.

Articolo 2 – Definizioni

L'articolo introduce le principali definizioni operative quali centri storici e luoghi del commercio. Tali ambiti possono comprendere anche borghi storici e rurali già disciplinati dalla normativa regionale.

La norma attribuisce quindi ai Comuni un ruolo centrale nell'individuazione dei contesti territoriali oggetto di intervento.

Articolo 3 – Concertazione

L'articolo disciplina il metodo di attuazione delle politiche previste dalla legge, fondato sulla concertazione tra Regione; enti locali; organizzazioni delle imprese; organizzazioni dei lavoratori; associazioni dei consumatori.

La concertazione è finalizzata a garantire efficacia, condivisione e coerenza nelle azioni di valorizzazione.

Articolo 4 – Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio

L'articolo stabilisce il raccordo tra politiche commerciali e strumenti di pianificazione territoriale, prevedendo il coordinamento con gli interventi di rigenerazione urbana.

In particolare, si promuovono: il riuso e la riattivazione di immobili dismessi o sottoutilizzati; l'insediamento di attività commerciali e artigianali identitarie; l'integrazione tra funzioni economiche, spazio pubblico e mobilità; l'utilizzo temporaneo degli immobili per finalità sperimentali.

L'articolo configura il commercio come elemento strategico per la rivitalizzazione dei contesti urbani.

Articolo 5 – Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione

L'articolo individua gli strumenti operativi in capo ai Comuni per l'attuazione della legge.

Tra le principali tipologie di intervento:

- programmi di qualificazione della rete commerciale;
- misure di semplificazione amministrativa e incentivazione;
- interventi di tipo merceologico e qualitativo;
- misure di tutela di specifiche tipologie di esercizi, nel rispetto dei principi di concorrenza;
- agevolazioni tributarie e sostegno finanziario;
- interventi sul decoro urbano e sulle infrastrutture;
- attivazione o riorganizzazione di servizi urbani.

È inoltre prevista la possibilità di attivare strumenti specifici per le aree a rischio di desertificazione commerciale, inclusa la creazione di centri polifunzionali per servizi di prossimità.

I Comuni possono altresì: prevedere esenzioni o riduzioni fiscali; incentivare la ristrutturazione degli esercizi; favorire l'accesso al credito.

Art. 6 - Aggiornamento e implementazione del sistema informatico

L'articolo individua le modalità di trasmissione alle Regioni dei dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse previsti da questa legge

Articolo 7 – Clausola valutativa

L'articolo introduce un sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della legge, prevedendo che la Giunta regionale trasmetta con cadenza biennale una relazione al Consiglio.

La relazione dovrà contenere gli interventi attivati; lo stato di attuazione delle misure; gli effetti economici, culturali e urbani; e le eventuali criticità e proposte di miglioramento.

Articolo 8 – Invarianza finanziaria

L'articolo prevede l'invarianza finanziaria.

Articolo 9 – Disposizioni finali

L'articolo disciplina il coordinamento della legge con il quadro normativo regionale vigente, richiamando le principali leggi in materia di artigianato; borghi storici; prodotti tipici; valorizzazione territoriale.

È inoltre previsto il rinvio alla normativa regionale sul commercio per quanto non disciplinato, il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e la conformità alla disciplina europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

Art. 10- Dichiarazione d'urgenza

L'articolo prevede la dichiarazione d'urgenza della legge.

**Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente:
Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del
commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla
salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi**

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, con questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, promuove la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse mediante lo sviluppo e la salvaguardia delle loro componenti economiche, ambientali e culturali, nonché attraverso la tutela e la valorizzazione di attività commerciali e artigianali che concorrono alla conservazione delle caratteristiche identitarie dei luoghi.

2. Questa legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e i luoghi di cui al comma 1 attraverso politiche di valorizzazione integrata tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali e paesaggistiche, urbanistiche, edilizie e di mobilità;

b) contrastare i fenomeni di rarefazione, desertificazione o di omologazione commerciale promuovendo la vitalità socio-economica nonché la qualità dell'offerta commerciale anche tramite misure di tutela e valorizzazione di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale;

c) favorire la crescita di attività commerciali che valorizzano la qualità dei centri storici e dei luoghi di cui al comma 1 e che contribuiscono alla loro attrattività, vivibilità e sicurezza, in integrazione con i pubblici esercizi, l'artigianato di servizio, le attività ricreative e di spettacolo o che, per continuità nel tempo, caratteristiche tradizionali, pregio storico o funzione di presidio urbano, contribuiscono alla qualificazione e riconoscibilità dei luoghi;

d) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;

e) rivitalizzare i centri storici e i borghi storici nonché gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica o culturale anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale anche al fine di evitare processi di espulsione di attività commerciali e artigianali qualificate;

f) valorizzare le filiere locali e le produzioni, anche enogastronomiche, caratterizzate da uno specifico legame con il territorio regionale e con i saperi tradizionali, quali espressione della cucina italiana, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO, in coerenza altresì con la legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) e con la legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23 (Istituzione della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita);

g) promuovere, in coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica, interventi di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al rafforzamento del commercio di prossimità, anche in funzione della riduzione del consumo di suolo;

h) valorizzare i mercati di interesse storico e di tipicità, anche al fine di migliorare l'offerta turistico-commerciale.

3. Le misure previste da questa legge sono adottate nel rispetto dei principi europei e statali in materia di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, parità di accesso al mercato, proporzionalità e non discriminazione tra operatori economici, nel rispetto e in attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nonché dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si assumono le seguenti definizioni:

a) centri storici: gli insediamenti individuati come tali dalla pianificazione urbanistica comunale secondo la normativa statale e regionale vigente;

b) luoghi del commercio di particolare interesse: le aree del territorio comunale che i Comuni, singolarmente o in forma associata, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono individuare nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei regolamenti comunali o di specifici atti di pianificazione o valorizzazione, in relazione alla loro qualità e pregio, oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale, al fine di avviare azioni di sostegno e valorizzazione volte alla loro salvaguardia e riqualificazione. Tali luoghi possono ricomprendere gli agglomerati insediativi identificati come borghi storici e borghi rurali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 22 novembre 2021 n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile).

Art. 3 *(Concertazione)*

1. Ai fini dell'attuazione di questa legge la Regione promuove la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.

Art. 4 *(Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per rafforzare la vitalità economica e sociale dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse, la Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, promuovono il coordinamento tra le politiche di valorizzazione commerciale di questa legge e gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio).

2. Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, favoriscono:

a) il riuso e la riattivazione di immobili e spazi dismessi o sottoutilizzati, con particolare riferimento ai fondi destinati ad attività commerciali e artigianali;

b) l'insediamento di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale che contribuiscono alla valorizzazione delle caratteristiche identitarie dei luoghi;

c) l'integrazione tra interventi edilizi, assetti della mobilità, qualità dello spazio pubblico e funzioni economiche;

d) forme di uso temporaneo degli immobili, anche a fini sperimentali o innovativi, in funzione della successiva stabilizzazione delle attività.

Art. 5

(Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione)

1. Le azioni di promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse sono attuate dai Comuni, nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e possono comprendere:

a) programmi di qualificazione della rete commerciale al fine dell'armonica integrazione delle attività economiche con gli spazi pubblici o di uso pubblico, ivi compresi il riconoscimento e la valorizzazione di attività economiche che concorrono alla conservazione dell'identità dei luoghi;

b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno.

2. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione degli operatori e tutela della concorrenza e tenuto conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui alla normativa europea e statale vigente, i programmi di qualificazione di cui al comma 1 possono includere in particolare:

a) interventi in materia merceologica e qualitativa;

b) d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale;

c) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato;

d) misure volte a preservare il decoro, la qualità e l'arredo urbano;

e) realizzazione di opere infrastrutturali o di riorganizzazione della logistica urbana;

f) attivazione o modifica di servizi urbani;

g) strumenti di promozione di servizi di prossimità, in particolar modo nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, comprendenti, anche tramite la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizio:

- 1) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali del territorio;
- 2) servizi per la promozione del territorio;
- 3) attività di pubblico esercizio.

3. Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse il Comune, nel rispetto della normativa vigente, può:

a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per il riuso e la riattivazione di fondi a destinazione commerciale inutilizzati;

b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.

Art. 6

(Aggiornamento e implementazione del sistema informatico)

1. I Comuni trasmettono alla Regione, attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche), i dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse previsti da questa legge, anche ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, della medesima l.r. 22/2021.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta i risultati conseguiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che reca, almeno, i seguenti elementi:

a) gli interventi attivati e i criteri adottati per la loro attuazione;

b) lo stato di attuazione delle misure di valorizzazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi;

c) gli effetti prodotti sul territorio con riferimento ai profili economici, turistici, culturali e urbani;

d) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le possibili misure correttive.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati in coerenza e complementarietà con gli strumenti e i programmi disciplinati dalle altre disposizioni regionali vigenti in materia di riqualificazione e valorizzazione del territorio regionale e delle sue caratteristiche identitarie, culturali e dei prodotti tipici della tradizione, quali, in particolare:
 - a) la l.r. 23/2003;
 - b) la legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti di origine regionale);
 - c) la legge regionale 4 aprile 2011 n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici);
 - d) la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche);
 - e) la l.r. 19/2021, in particolare il Capo III;
 - f) la l.r. 29/2021;
 - g) la legge regionale 6 novembre 2023 n. 17 (Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.);
 - h) la l.r. 23/2023;
 - i) la legge regionale 27 marzo 2024 n. 6 (Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana).
2. Per quanto non previsto da questa legge in materia di attività commerciale si applica la l.r. 22/2021.
3. Per gli interventi sulle aree o sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico resta fermo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 e dalle disposizioni regionali in materia di governo del territorio di cui alla l.r. 19/2023.
4. All'attuazione di questa legge si provvede nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Relazione tecnico finanziaria (Art. 8 della L.R. 31/2001)

La proposta di legge è volta a definire un quadro organico e si inserisce nell'ambito delle politiche regionali di rigenerazione urbana, valorizzazione delle identità territoriali e sostegno al commercio di prossimità, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale e di omologazione dell'offerta, promuovendo uno sviluppo equilibrato tra dimensioni economiche, sociali e culturali. Questa legge ha carattere programmatico e non ha implicazioni finanziarie dirette

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

L'articolo definisce l'ambito di intervento della legge, individuato nella valorizzazione e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse, attraverso un approccio integrato che tiene conto delle componenti economiche, ambientali e culturali.

La norma ha natura ordinamentale.

Art. 2 *(Definizioni)*

L'articolo introduce le principali definizioni operative. In particolare individua i centri storici ed i luoghi del commercio.

Tali ambiti possono comprendere anche borghi storici e rurali già disciplinati dalla normativa regionale.

La norma riconosce quindi ai Comuni un ruolo centrale nell'individuazione dei contesti territoriali oggetto di intervento.

Si tratta di funzioni già assolte dagli enti locali sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 3 – *(Concertazione)*

L'articolo disciplina il metodo di attuazione delle politiche previste dalla legge, fondato sulla concertazione tra: Regione; enti locali; organizzazioni delle imprese; organizzazioni dei lavoratori; associazioni dei consumatori.

La concertazione è finalizzata a garantire efficacia, condivisione e coerenza nelle azioni di valorizzazione.

La norma ha natura ordinamentale.

Articolo 4 *(Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio)*

L'articolo stabilisce il raccordo tra politiche commerciali e strumenti di pianificazione territoriale, prevedendo il coordinamento con gli interventi di rigenerazione urbana.

In particolare, si promuovono:

- il riuso e la riattivazione di immobili dismessi o sottoutilizzati;
- l'insediamento di attività commerciali e artigianali identitarie;
- l'integrazione tra funzioni economiche, spazio pubblico e mobilità;
- l'utilizzo temporaneo degli immobili per finalità sperimentali.

L'articolo configura il commercio come elemento strategico per la rivitalizzazione dei contesti urbani.

La norma ha natura programmatica.

Articolo 5

(Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione)

L'articolo individua gli strumenti operativi in capo ai Comuni per l'attuazione della legge.

Tra le principali tipologie di intervento:

- programmi di qualificazione della rete commerciale;
- misure di semplificazione amministrativa e incentivazione;
- interventi di tipo merceologico e qualitativo;
- misure di tutela di specifiche tipologie di esercizi, nel rispetto dei principi di concorrenza;
- agevolazioni tributarie e sostegno finanziario;
- interventi sul decoro urbano e sulle infrastrutture;
- attivazione o riorganizzazione di servizi urbani.

È inoltre prevista la possibilità di attivare strumenti specifici per le aree a rischio di desertificazione commerciale, inclusa la creazione di centri polifunzionali per servizi di prossimità.

Si tratta di misure che sono già nelle competenze dei Comuni e che possono essere gestite ad invarianza finanziaria e strumentale.

La norma ha natura programmatica. L'articolo non implica l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche, umane e finanziarie della Regione.

Art. 6

(Aggiornamento e implementazione del sistema informatico)

L'articolo individua le modalità di trasmissione alle Regioni dei dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse previsti da questa legge

L'articolo ha natura programmatica.

Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

In particolare, le modalità di trasmissione dei dati prevedono l'utilizzo di una piattaforma regionale esistente.

Articolo 7

(Clausola valutativa)

L'articolo introduce un sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia della legge, prevedendo che la Giunta regionale trasmetta con cadenza biennale una relazione al Consiglio.

Si precisa che l'attività è a tutt'oggi svolta dalla competente struttura della Giunta regionale con l'utilizzo delle risorse organizzative, strumentali e finanziarie vigenti.

La norma ha natura ordinamentale.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

L'articolo prevede l'invarianza finanziaria.

Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

L'articolo disciplina il coordinamento della legge con il quadro normativo regionale vigente, richiamando le principali leggi in materia di: artigianato; borghi storici; prodotti tipici; valorizzazione territoriale.

È inoltre previsto: il rinvio alla normativa regionale sul commercio per quanto non disciplinato; il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici; la conformità alla disciplina europea e nazionale sugli aiuti di Stato.

La norma ha natura ordinamentale.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo prevede la dichiarazione d'urgenza della legge.

La norma ha natura ordinamentale.